**DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4**

**Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori**

**economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse**

**all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti**

**degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)**

*(GU n.21 del 27-1-2022)*

Vigente al: 27-1-2022

Titolo I  
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA  
COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e

del 21 aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24

dicembre 2021, n. 221, con i quali e' stato dichiarato e

successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e

lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive,

adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in

connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela

del lavoro, della salute, di garantire la continuita' di erogazione

dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori

maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica,

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle politiche

agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione

tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e

delle politiche sociali e della cultura;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di sostegno per le attivita' chiuse

1. Il Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di

cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'

rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022

destinati alle attivita' che alla data di entrata in vigore del

presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di

prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Per l'attuazione della

presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti

misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o

professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede

operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o

sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2,

del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di

cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale

regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di

sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore

aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza

applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il

16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'

versato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per

l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 2

Fondo per il rilancio delle attivita' economiche

di commercio al dettaglio

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure

di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i

soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per

il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione di 200

milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di

aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese,

in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via

prevalente attivita' di commercio al dettaglio identificate dai

seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche

ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e

47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e

47.99.

2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente

articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare

di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver

subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta

per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della

riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85,

comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di

presentazione della domanda le medesime imprese devono essere,

altresi', in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e

risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro

delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure

concorsuali con finalita' liquidatorie;

c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da

definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE)

n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le

eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia

di aiuti Stato di cui al comma 3;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231.

3. I contributi, quantificati con le modalita' di cui al comma 5,

sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1,

ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla

Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui

alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e

successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di

vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del

predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate

presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al

Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della

sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati

attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalita'

definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico,

con il quale sono fornite, altresi', le occorrenti indicazioni

operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli

aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura

prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le

necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli,

anche con modalita' automatizzate, relative ai contenuti delle

dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonche' al recupero dei

contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza

di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o

irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non

sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche

sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie.

5. Successivamente alla chiusura del termine finale per la

trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il

provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo

previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto,

riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato

applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio

mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare

medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come

segue:

a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al

periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;

b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al

periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un

milione di euro;

c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al

periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due

milioni di euro.

6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma

5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b)

del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo

che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del

contributo determinato ai sensi del comma 5 e' ridotto qualora

necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in

materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 3. Ai

predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4 individua, tra

l'altro, anche le modalita' per assicurare il rispetto delle

condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti

di Stato applicabile.

7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia

sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a

tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di

presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico

provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base

delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze

ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi

previste dal comma 5.

8. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente

articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di

societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri

derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle

risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite

massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 3

Ulteriori misure di sostegno per attivita' economiche particolarmente

colpite dall'emergenza epidemiologica

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge

22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno

2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici,

acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle

risorse si procede secondo le modalita' di cui al richiamato articolo

26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del

decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contributi per i

settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri

settori in difficolta'»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le

finalita' di cui al comma 1, in considerazione degli effetti

dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 40

milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da

destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita'

prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle

attivita' identificate dai seguenti codici della classificazione

delle attivita' economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30,

93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di

cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento

rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso

dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo

periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del

fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello

di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile

del fatturato e dei corrispettivi del 2021;

c) al comma 3, le parole «Agli oneri derivanti dal presente

articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal

comma 1».

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto, per l'esercizio

in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore

del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e

della pelletteria che svolgono attivita' identificate dai seguenti

codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007:

47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1,

ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «150

milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «250

milioni di euro per l'anno 2022».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 4

Fondo Unico Nazionale Turismo

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31

dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 100 milioni di euro per

l'anno 2022.

2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022

al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto, con le medesime modalita',

limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad

un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con

contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli

stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di

cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto per un

periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio

di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel

limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse

di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in

9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,1 milioni di euro per

l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 5

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche

per canoni di locazione di immobili

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le

modalita' e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in

relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di

gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i

soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o

dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il

50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli

operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia

delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto

delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di

importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi

non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di

presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti

con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'efficacia della presente misura e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1

milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo

32.

Art. 6

Buoni per servizi termali

1. In considerazione della permanente situazione di emergenza

epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui

all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la

data del 31 marzo 2022.

Art. 7

Disposizioni in materia di trattamenti

di integrazione salariale

1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati

nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del

1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono

l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione

addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro

per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in

termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per

120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

Art. 8

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero

della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di

euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi

in conto capitale.

2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

della cultura, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.

106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30

giugno 2022».

4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65,

comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato di

3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra

gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione

prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo

interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge

30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, gia' prorogate dall'articolo 10,

comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche

per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al

31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa per un importo

complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022,

che costituisce tetto di spesa.

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo

interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge

n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma

3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di

euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di

spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto

a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per

l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19,

nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli

sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorita'

governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza

nazionale, in favore delle societa' sportive professionistiche e

delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al

registro nazionale delle associazioni e societa' dilettantistiche.

3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione

delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le

risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento

sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate

all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e

societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle

restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e societa'

sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota

delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del

fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e

associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'

natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di

sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' e i

termini di presentazione delle richieste di erogazione dei

contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,

nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento

sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 20 milioni di euro per

l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi

dell'articolo 32.

Art. 10

Piano transizione 4.0

1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota

superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR,

diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica

individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e'

riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite

massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di

euro.».

2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1,

valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel

2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026,

16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si

provvede ai sensi dell'articolo 32.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo II  
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 11

Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza

COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies,

del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' incrementata

di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi

dell'articolo 32.

Art. 12

Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del

2022, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede

con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30

aprile 2022.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 13

Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate

agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di

ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al

netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta

emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle

certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge

n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022

per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo

periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono

nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono

essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti

previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre

2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo

periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in

eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di

Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1

nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web

http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del

31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori

entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza,

firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria,

attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al

primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da

interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma

per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli

interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione

per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi

dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale

di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di

certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle

regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province

autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di

finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle

medesime regioni e province autonome.

4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al

comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il

30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo

sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del

fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento

dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1,

comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare

in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la

certificazione di cui al comma 3 e' trasmessa nel periodo dal 1°

luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di

riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di

solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura

pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da

applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione

del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti

compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo

periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo

delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere

dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la

certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A

seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di

risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle

risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e

129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31

ottobre 2023».

6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»,

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente

agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».

Titolo III  
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 14

Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze

con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore

elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma

504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di regolazione

per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il

primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote

relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con

potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in

media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o

di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro

per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di

quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2

di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,

relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei

servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la

tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi

energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili

risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come

determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle

finanze, puo' autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad

anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31

dicembre 2022.

3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a

favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro,

alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il

versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del

decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati

ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso

la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo al versamento

all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella

Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA

dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

Art. 15

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore

delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della

cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi

per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base

della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e

degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh

superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno

2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di

durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo

straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti,

sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese

sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente

utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito

d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di

cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno

2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo

di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di

CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.

47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al

fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi

energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle

maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure

agevolative previste all'articolo 18, comma 1;

c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto

monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al

comma 1, risulta inferiore alla spesa indicata al comma 3, la

differenza e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per

essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

Art. 16

Interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti rinnovabili

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del

31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti

fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi

fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai

prezzi di mercato, nonche' sull'energia elettrica immessa da impianti

di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare,

idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a

meccanismi di incentivazione, e' applicato un meccanismo di

compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi

Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di

cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei

prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio

dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del

tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di

operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto

sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla

media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31

dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica,

ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di

entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le

condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti

medesimi.

3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE

eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta

differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a

richiedere al produttore l'importo corrispondente.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente

(ARERA) disciplina le modalita' con le quali e' data attuazione alle

disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le modalita' con le

quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito

presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a

riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti

al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano

all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della

data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non

siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot

dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio

superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2,

lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti

contratti.

Art. 17

Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi

degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e

incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese,

all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I componenti

nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'

a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del

quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,

su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al

comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche

componenti della Commissione di cui al presente comma.»;

2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto

dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si

applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito

delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.»;

b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente: «2-octies.

Allo scopo di consentire l'incremento di operativita' delle

Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di

un contingente massimo di quattro unita' di personale del Comando

unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei

carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e

distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della

transizione ecologica.».

Art. 18

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

i numeri 4 e 14 sono soppressi.

2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il

comma 2-ter e' abrogato.

3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono

inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca,

sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del

carbone e del gas naturale».

Titolo IV  
ALTRE MISURE URGENTI

Art. 19

Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia

1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a

favore degli alunni e del personale scolastico in regime di

autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio

2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica

interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli

altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo

d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30

dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette

mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il

diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del

primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di

spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.

2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui

al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al

riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il

successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie

alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative sono definite

con decreto del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo

32.

4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi

dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,

n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico

2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non

superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a

carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilita' per le

universita' di finanziare le borse di studio corrispondenti al

periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle

risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o

privati.

5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi' fruire i

dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici

dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca,

per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza puo'

prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del

corso di dottorato.

6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole

«provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti:

«, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti

la detrazione ai sensi della lettera c)»;

b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini

delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone

indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi

previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della

lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali

spetta tale detrazione.».

Art. 20

Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per

assicurare la continuita' delle prestazioni connesse alla

diagnostica molecolare

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il

comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al

comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente

legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita',

dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita'

psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata

dall'autorita' sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50

milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le

risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero

della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche'

al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse

nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da

corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31

gennaio. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabilite le modalita' di monitoraggio annuale delle richieste di

accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonche', sulla base

delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, l'entita' e le modalita' di trasferimento del

finanziamento spettante alle regioni.»

2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da

SARS-CoV-2, e di assicurare continuita' operativa delle unita'

mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni

connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione

del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facolta'

assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il

Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'

autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato fino a un massimo di quindici unita' di personale di

livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1,

profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la

chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure

concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di

spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a

valere sulle facolta' assunzionali del Ministero della difesa gia'

maturate e disponibili a legislazione vigente.

4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del

Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio

necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse

all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio

sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacita' di

prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di

sequenziamento, di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa

complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento

infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonche' per

l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi

igienico-sanitari.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 21

Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico

e governo della sanita' digitale

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e

celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione

digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,

all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fascicolo sanitario

elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo

della sanita' digitale»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» e' soppressa;

2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) prevenzione;

a-ter) profilassi internazionale;»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui al comma

15-ter" sono inserite le seguenti: «e alimenta l'ecosistema dati

sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;

d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito» sono

soppresse;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono

perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei

servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni

sanitarie nonche' dagli Uffici delle Regioni e delle Province

autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal

Ministero della salute.

4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono

perseguite dal Ministero della Salute.»;

f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle

seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;

g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da «secondo

modalita'» fino alla fine del comma sono soppresse;

h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto» sono soppresse;

2) dopo le parole «innovazione tecnologica» sono inserite le

seguenti: «e la transizione digitale»;

3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e» sono soppresse;

4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;

5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse;

6) dopo le parole «di cui ai commi 4» sono inserite le

seguenti: «4-bis, 4-ter,»;

7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilita'» fino alla

fine del comma sono soppresse;

i) il comma 9 e' abrogato;

l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o piu'

decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante

per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in

conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da

raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al

presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da

questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonche' le misure

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli

interessi dell'interessato.

14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso

informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e

alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

m) al comma 15, dopo le parole «dal decreto di cui al comma 7»

sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di cui al comma

15-bis»;

n) il comma 15-bis e' sostituito dal seguente: «15-bis. Per il

potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute,

del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di

prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono

adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per

l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle

relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a

garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale

ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico

di connettivita'. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di

aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di

cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento

del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del

Ministero della salute e della struttura della Presidenza del

Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la

transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o

provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei

termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non

conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano

adottato e' tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale di cui

al comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella

presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento

ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento

della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede

all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto

comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi

dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la

predisposizione e l'attuazione del piano regionale di cui al presente

comma in conformita' a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7

e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono

tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al

finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale

da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa

sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la

verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta

intesa del 23 marzo 2005 .»;

o) al comma 15-ter:

1) all'alinea, dopo le parole «le funzioni» sono inserite le

seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per l'Italia digitale»

sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le parole «in accordo»

sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la struttura della

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione

tecnologica e la transizione digitale e»;

2) al numero 1), la parola «regionali» e' soppressa;

3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) per le regioni

e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle

finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere

dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonche' per

quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del

comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente

articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma

remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee

guida del comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma

15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e

conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province

autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della

salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la

transizione digitale;»;

4) il numero 4) e' soppresso;

p) dopo il comma 15-ter e' inserito il seguente:

«15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione

dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire

l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma 15-ter e' curata dalla

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con

il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle

finanze.»;

q) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente: «15-quater. Al

fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi

omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle

finalita' di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con

la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente

per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando

l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza

cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza

nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di

seguito EDS), avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83,

comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula

apposita convenzione. L'EDS e' alimentato dai dati trasmessi dalle

strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio

sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema

Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare del

trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione

operativa e' affidata all'AGENAS, che la effettua in qualita' di

responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che

all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione,

della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato

di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e

la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle

finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorita' garante per la

protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza

nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' di

alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno accesso all'EDS,

le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i

diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e

semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei

dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione

tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di

cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende

disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche

soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime

strutture con le seguenti funzioni:

a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei

corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per

alimentare FSE,

b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard

di cui al comma 15-octies;

c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso

l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del

FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione

territorialmente competente per le finalita' di cui alla lettera

a-bis) del comma 2;

r) il comma 15-sexies e' abrogato;

s) al comma 15-septies, la parola «regionali» e' soppressa;

t) il comma 15-octies e' sostituito dal seguente: «15-octies. Le

specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico,

definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee

guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale

di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della

Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e

la transizione digitale.»;

u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:

«15-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale

e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e

nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di

telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la

digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo

71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del

Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione

digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanita'

digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione

dei servizi e dei processi in sanita'.

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge,

all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa

approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida

contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e

standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la

consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti

del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati

che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini

italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di

cui alla lettera a) e controllo della qualita' dei dati sanitari

raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e

socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli

assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti

di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi

sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,

nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne

lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle

richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati

raccolti nell'EDS per finalita' di ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo

sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il

Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle

tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del

Ministro della salute.

15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma

15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e

del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione

digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette

agli stessi una relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni

di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate

d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri

competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS

esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e

15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza

del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e

la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione

nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse;

b) il comma 2-quater e' abrogato.

3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.

157 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera f-ter), dopo le parole «per l'esercizio dei

propri compiti istituzionali» il segno di interpunzione «.» e'

sostituito dal seguente: «;»;

2), dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti:

«f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione

dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(AGENAS), nella qualita' di Agenzia nazionale per la sanita'

digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del

decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 221 del 2012 e per la messa a disposizione alle strutture

sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software,

necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e

omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il

Fascicolo sanitario elettronico (FSE).».

Art. 22

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di

imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della

sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori

dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno

stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi

dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,

possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione

salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n.

103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.

125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili

fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di

euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al

presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato

raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non

prende in considerazione ulteriori domande.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per

l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della

legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.

244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.

19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge

16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai

commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per

l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 23

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia

di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per

il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» e' sostituita dalle

seguenti: «e' collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite

dalle seguenti: «dalla comunicazione»;

c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a

tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;

d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto»

sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;

e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS

territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'INPS»;

f) all'articolo 22-ter, il comma 5 e' abrogato;

g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto»

sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;

h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente

Capo» sono sostituite dalle seguenti: "straordinarie del presente

Capo e del Titolo II»;

i) all'articolo 29, comma 3-bis, la parola «ordinarie» e'

soppressa;

l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole

"assegno di integrazione salariale di importo" e' inserita la

seguente: «almeno";

m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i

fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il

fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa;

n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro

medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione

dei trattamenti di integrazione salariale».

Art. 24

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di

trasporto di persone su strada

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80

milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022,

termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al

finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far

fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente

di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli

prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo

utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle

province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle aziende

esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in

capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse

percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per

la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio

2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106.

3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero

dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo

delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono

stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle

limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al

comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente

utilizzati dagli utenti.

4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di

cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma

3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento

delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo

dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita' alle

misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti

dalla diffusione del COVID-19, nonche' per le finalita' previste

dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con

le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2

rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui

al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale

connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi

prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada

mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, e'

istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per

l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse

disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento

dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,

e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del

fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e

di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i

servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del

decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di

autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla

base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali

ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, nonche' dalle imprese esercenti servizi di

noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003,

n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1°

gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo e' determinato in

misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e,

comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del

fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non

spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata

alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che

hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente

decreto.

7. Per le medesime finalita' del comma 6, il fondo di cui

all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al

ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con

scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio

2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a

partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione

finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da

parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente

articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21

novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate

dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai

sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni

rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme

regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le

modalita' per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7.

Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di

evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei

costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli

ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in

conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli

importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra

fonte per il ristoro del medesimo danno.

9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 e' subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 25

Misure urgenti per il settore ferroviario

1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in

considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana

Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da Rete

ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi

del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio

2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di

cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per

l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento

della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla

prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,

del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi

ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e

per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo

dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo

periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione

definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) di cui

all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma

1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura

ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del

canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo

periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa

trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una

rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma

3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 26

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo

1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di

contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e

indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal

blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di

prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi

denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli

interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di

seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni

di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno

della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con

una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al rafforzamento degli

interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in

conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed

e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e

del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese

quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado,

attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63,

paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti

con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti

di blocco alla movimentazione degli animali.

3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad indennizzare gli

operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla

movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti

derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei

contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo

di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entita' del reale

danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente

articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita'

dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia

di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 27

Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di

euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo

complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro

per impresa»;

2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8

milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di

sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non

possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per

ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura

o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione

primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto

forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o

in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e

partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali

misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per

impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di

qualsiasi imposta o altro onere.»;

4) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti

concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e

rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in

considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'

stato superato.»;

b) all'articolo 60-bis:

1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «12 milioni di euro»;

2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti

concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e

rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in

considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'

superato».

2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.

Art. 28

Misure di contrasto alle frodi nel settore

delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «con facolta' di successiva

cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai

medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono

inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»;

2) alla lettera b) le parole «, con facolta' di successiva

cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari

finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di

successiva cessione»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri

intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta'

di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati

precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1

dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero

dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo

decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto

esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei

termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.

34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente

articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n.

34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente

articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle

disposizioni di cui al comma 2.

Art. 29

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli

investimenti pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e

dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus

COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di

scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti

senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli

inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla

data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le

seguenti disposizioni:

a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali,

delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106,

comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo

periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo

106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.

50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla

stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori

al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto

dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la

percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari

all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui

al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, definisce la

metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali

di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le

finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di

ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla

base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di

statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei

materiali da costruzione piu' significativi relative a ciascun

semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) e' determinata

applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per

cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle

lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di

cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita' accertate dal

direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione

appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera

b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2,

secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei

termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori

della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore

onerosita' subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con

adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o

subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle

variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei

materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello

documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il

direttore dei lavori verifica altresi' che l'esecuzione dei lavori

sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad

una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto

di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione e'

riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per

la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80

per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una

maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore

a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione e'

riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel

decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte

eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di

detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati

nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta ed e' al

netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si possono

utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico

di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del

totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli

impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori

somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso

intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi

d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla

base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad

altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori

per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i

certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure

contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al

31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al

comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche

finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal

regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura

degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui

alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento

delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite

massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76

del 2020 stabilisce, altresi', le modalita' di accesso al fondo per

le finalita' di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026

a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti

statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con

esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,

al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente

riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n.

76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e

di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente

destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le

opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di

parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle

more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee

guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti

relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo

dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi

dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari

regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione

degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai

sensi del comma 2 del presente articolo.

12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e

dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30

aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori

pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa

intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate

apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo

1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'

inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al

Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione

consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali

presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli

appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

Art. 30

Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione

dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola

1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di

cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo,

del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe,

dopo una sospensione delle attivita' educative e didattiche in

presenza a causa dell'accertamento di casi di positivita' al COVID-19

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c),

numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in

autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test

antigenico rapido o molecolare con esito negativo puo' essere

controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione

mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata per il

conseguimento delle finalita' del presente comma.

2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici

rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo

5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla

popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente

l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del

citato decreto-legge e' incrementata di 19,2 milioni di euro per

l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Art. 31

Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della

Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma

1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, le parole «ai sensi dell'articolo 11 della

legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «del Governo» sono

soppresse.

Titolo V  
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 32

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2,

lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma

5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno

2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro

per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16

milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno

2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da

16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella

disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia

delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi

30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con

modificazioni, dalla n. 106 del 2021, gia' nella disponibilita' della

contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a

tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento

all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni

di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55

milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno

2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui

a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30

dicembre 2021, n. 234;

f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante

utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;

h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle

maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma

1.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,

ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di

ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo

economico

Garavaglia, Ministro del turismo

Cingolani, Ministro della

transizione ecologica

Giovannini, Ministro delle

infrastrutture e della mobilita'

sostenibili

Patuanelli, Ministro delle

politiche agricole alimentari e

forestali

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Colao, Ministro per l'innovazione

tecnologica e la transizione

digitale

Speranza, Ministro della salute

Orlando, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Franceschini, Ministro della

cultura

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di

integrazione salariale

+-------------------------------------------------------------------+

|Turismo |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e |

|79.90) |

+-------------------------------------------------------------------+

|Ristorazione |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco|

|56.29) |

+-------------------------------------------------------------------+

|- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30) |

+-------------------------------------------------------------------+

|- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1) |

+-------------------------------------------------------------------+

|Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |

+-------------------------------------------------------------------+

|Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |

+-------------------------------------------------------------------+

|Attivita' ricreative |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco |

|93.29.1) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Altre attivita' di intrattenimento e divertimento (sale bingo) |

|(codici ateco 93.29.9) |

+-------------------------------------------------------------------+

|Altre attivita' |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e |

|altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici |

|ateco 49.31 e 49.39.09) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti |

|parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco |

|49.39.01) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Attivita' dei servizi radio per radio taxi (codici ateco |

|52.21.90) |

+-------------------------------------------------------------------+

| - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) |

+-------------------------------------------------------------------+

|- Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per |

|vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |

+-------------------------------------------------------------------+

|- Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco |

|52.23.00) |

+-------------------------------------------------------------------+

|- Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di |

|programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) |

+-------------------------------------------------------------------+

|- Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |

+-------------------------------------------------------------------+

|- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05) |

+-------------------------------------------------------------------+